



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Norme per l’inclusione della conoscenza e dell’addestramento all’uso delle risorse della nonviolenza nell’ambito dei percorsi didattici per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento del personale delle forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — In altri paesi già da molti anni le forze dell'ordine vengono formate anche alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza. Anche in Italia vi sono rilevanti esperienze formative locali, svolte in realtà territoriali significative, ad esempio a Milano e a Palermo riportate, per quanto riguarda l'esperienza milanese, dalle pubblicazioni della professoressa Marianella Sclavi del Politecnico di Milano e per l'esperienza palermitana da quelle del professor Andrea Cozzo dell'Università di Palermo.

Da diversi anni si assiste a episodi esecrabili che nel linguaggio dei media vengono indicati come «morti di Stato». Sono storie di fermati dalle forze dell'ordine e successivamente deceduti, come i casi eclatanti di Stefano Cucchi, Federico Aldovrandi, Giuseppe Uva, Michele Ferrulli, Carlo Saturno, solo per rimanere a quelli che hanno avuto una maggior risonanza mediatica. Storie su cui andrebbe fatta piena luce, ma per le quali, con opportune misure di prevenzione ed educazione alla nonviolenza, si sarebbero scongiurati gli esiti fatali.

Seppur l'uso della forza da parte delle forze di polizia e dell'esercito venga strettamente regolamentato dalle leggi, vi sono casi in cui gli stessi hanno pesantemente abusato dei loro poteri: si va dai «semplici» pestaggi alla violenza durante manifestazioni ed eventi sportivi, sino a veri e propri casi di omicidi; tutti questi abusi, talvolta sono stati compiuti da singole individualità (quelle che ipocritamente i media chiamano «mele marce»), talvolta invece si è trattato di vere e proprie operazioni illegali che hanno goduto dell'appoggio esterno di alti funzionari dello Stato e della classe politica.

In tutti i casi essi sono il risultato di un'educazione e di un addestramento che tende a disumanizzare e a considerare pericolosi per l'ordine sociale gli antagonisti, i ribelli, gli emarginati, i carcerati, ecc.

Più recentemente il movimento NO TAV è quello che più di tutti ha dovuto far i conti con la violenza delle forze dell'ordine in diverse occasioni, ma non solo a loro è toccato tastare con mano la brutalità istituzionale: molti lavoratori e studenti scesi in piazza a manifestare contro la crisi hanno dovuto subire violenti pestaggi e cariche inusitate.

Si parla troppo spesso di «mele marce», di episodi che riguardano solo frange delle forze dell'ordine, ma di tali episodi purtroppo ne veniamo a conoscenza in modo sempre maggiore. Sarebbe forse più utile cominciare ad analizzare il tema in una prospettiva più ampia, partendo con l'affrontare un problema di carattere culturale, di formazione più adeguata, di una maggiore, più consapevole e consolidata cultura dei diritti civili la cui mancanza o insufficienza sono alla base di marginali comportamenti che si fondano spesso su di un malinteso senso del corporativismo che sempre di più diviene omertoso.

Ora si pone in modo forte e urgente la necessità di dotare le forze dell'ordine delle cognizioni e degli strumenti che l'ormai vasto campo di ricerche e di esperienze della nonviolenza mette a disposizione, poiché in situazioni critiche ciò può «fare la differenza» e finanche contribuire a salvare delle vite. Il presente disegno di legge non ha altro intento che quello di mettere a disposizione degli operatori delle forze dell'ordine, che ne trarrebbero grande utilità, le risorse

che la nonviolenza appronta per gestire situazioni critiche, complesse e conflittuali; per aver piena e costante contezza del dovere del rispetto della vita, della dignità e dei diritti di tutti gli esseri umani, e particolarmente dei più fragili, esposti e indifesi; per conoscere e saper utilizzare modalità comunicative e relazionali adeguate alla concreta situazione in cui si interviene.

Con le proposte che qui avanziamo, intendiamo includere tra le attività formative e di addestramento delle forze di polizia attività che forniscano utili risorse ermeneutiche ed operative alle forze dell'ordine, con opportune strumentazioni teorico-pratiche per il rispetto della dignità e dell'incolumità di tutti i cittadini, elementi conoscitivi ed addestrativi che favoriscono la corretta percezione, comprensione e gestione delle modalità comunicative e relazionali in situazioni conflittuali, miglior adeguazione delle prassi d'intervento al dettato costituzionale ed al principio di legalità e di responsabilità, ulteriori garanzie di trasparenza e democrazia in un'attività delicatissima in situazioni complesse e critiche.

L'articolo 1 prevede che, nell'ambito dell'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di

polizia, svolte mediante programmi ed attività didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vengano incluse anche attività didattiche volte alla conoscenza e all'addestramento e all'uso delle risorse della nonviolenza.

Con l'articolo 2 si intende indicare le linee e i principi guida che il Ministero dell'interno dovrà seguire nell'emanare i provvedimenti e le direttive generali per l'attività d'istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli istituti e delle accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche più idonee ad elevare la conoscenza e l'uso dei valori, delle tecniche, delle modalità di servizio e delle strategie della nonviolenza.

L'articolo 3 introduce l'obbligo della presentazione al Parlamento di una relazione annuale sull'attività d'istruzione, formazione e aggiornamento.

L'attuazione delle norme qui indicate non deve prevedere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, come prevede l'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme di principio)

1. Nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, svolti mediante programmi ed attività didattiche, coerentemente ispirati ai valori della Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si includono anche attività didattiche volte alla conoscenza, all'addestramento e all'uso delle risorse della nonviolenza.

Art. 2.

(Direttive del Ministro dell'interno)

1. Il Ministro dell'interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorità nazionale di pubblica sicurezza:

a) impartisce annualmente le direttive generali per l'attività d'istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli istituti e delle accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche più idonee ad elevare la conoscenza e l'uso dei valori, delle tecniche, delle modalità di servizio e delle strategie della nonviolenza;

b) fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente sia nell'intero ciclo d'istruzione;

c) vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualità degli interventi formativi rea-

lizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell'ordine;

d) fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

e) si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle forze dell'ordine sia per l'aprontamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

Art. 3.

(Relazione annuale sull'attività d'istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell'interno presenta annualmente alle Camere una particolareggiata relazione sull'attività svolta dal sistema degli istituti d'istruzione delle forze di polizia, nella quale siano esposti:

a) gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione;

b) gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico-operativo e gestionale;

c) i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;

d) i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie di servizio nonviolento;

e) gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attività degli istituti e del miglioramento continuo della qualità dei curricula formativi.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato.

Art. 4.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00